


La sentenza 335/2008 e i suoi impatti sugli utenti

Fare i conti
con l'ambiente

Rifiuti acqua energia

Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



- La **sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008** pubblicata sulla GU del 15 ottobre 2008
- **Art. 8 sexies** della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2009
- **Decreto Ministero Ambiente 30.09.2009** "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione"
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31.
- Decisioni delle **Corte dei Conti regionali**.
- **Chiarimenti** da parte del Ministero dell'Ambiente e della Commissione nazionale di vigilanza sulle possibili interpretazioni applicative del DM 30.09.2009

La sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2014 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale parziale:

Ravenna
2022.23
maggio 2014

dell'art. 14, c. 1, della L. 36/1994:

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della **legge 28 dicembre 1995, n. 549**, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'Ambito (Comma così modificato dall'art. 28, **L. 31 luglio 2002, n. 179**).

dell'art. 155, c. 1, del D.lgs. 152/2006:

Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'AATO.

Publicazione G.U.

La sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2008 quindi, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo ossia dal 16 ottobre 2008

La Sentenza n. 335/2008 in sintesi

Considerata la natura di **corrispettivo di servizio** e non di tassa, la tariffa di depurazione deve essere pagata interamente **solo se** l'utente riceve il servizio (SII) per intero. Se ne beneficia solo limitatamente ad acquedotto e fognatura, dovrà pagare solo per questi due.

...però successivamente è intervenuto il legislatore nazionale...

art. 8-sexies del DL n. 208/2008 convertito in legge n. 13/2009

- 1. *Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.*


art. 8-sexies del DL n. 208/2008 convertito in legge n. 13/2009

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

2. *In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, **dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.** L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.*

www.ravenna2014.it


Agglomerato, località fuori agglomerato e case sparse



Decreto Ministero Ambiente 30.09.2009

- Ai sensi dell'art. 8-sexies del DL n. 208/2008 convertito in legge n. 13/2009
- Individua i criteri ed i parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione
- Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione

Utenti che depurano i propri scarichi autonomamente



Beneficiari della restituzione della tariffa di depurazione ai sensi della Sentenza 335

- **Chi paga cosa:** prima della sentenza, chi era allacciato al SII pagava per l'intero servizio, chi era allacciato all'acquedotto pagava per il solo servizio acquedotto chi era allacciato alla fognatura pagava sia per la fognatura sia per la depurazione. **La sentenza 335** ha stabilito che in quest'ultimo caso il gestore può pretendere solo il servizio di fognatura. Sia la sentenza, sia il DM limitano l'applicabilità ai soli utenti allacciati al servizio di fognatura, in quanto quelli allacciati solo al servizio acquedotto in base alla L. n. 152/2006 non sono tenuti a pagare le tariffe di fognatura e depurazione.

Beneficiari della restituzione della tariffa di depurazione ai sensi della Sentenza 335

- **Utenti attivi e cessati:** Possono beneficiare della restituzione non solo gli utenti attivi alla data della pubblicazione ma anche gli utenti cessati nel periodo oggetto di rimborso (ossia tra il 15.10.2003 ed il 15.10.2008). Infatti, **la sentenza 335/2008 non fa alcuna distinzione tra utenti attivi e cessati.** Alla pronuncia di incostituzionalità rimangono insensibili solo i rapporti che si sono già esauriti alla data di pubblicazione della sentenza, ossia i rapporti che hanno prodotto tutti i loro effetti giuridici, considerando anche la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.

Soggetto al quale presentare l'istanza di rimborso

- L'istanza deve essere presentata dall'utente al gestore attivo al momento della presentazione dell'istanza, in quanto è quest'ultimo a detenere le informazioni necessarie all'identificazione dell'utenza nonché alla definizione del diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
- Nel caso di fornitura del servizio di depurazione effettuata da un soggetto diverso da quello di acquedotto, gli obblighi restitutori graveranno su quest'ultimo, fermo restando il riparto delle poste positive e negative con il gestore del servizio di depurazione, in ragione della rispettiva quota di pertinenza (V. art. 156 co.1 del D.lgs. 152/2006).
- Nel caso di avvicendamento fra più gestori nello svolgimento dello stesso servizio nello stesso territorio (ad es. il passaggio del servizio dal Comune al Gestore), l'istanza dovrà essere presentata dall'utente al gestore attivo al momento della presentazione dell'istanza che provvederà al rimborso. In tal modo si semplifica la procedura di rimborso a favore dell'utente che dovrà presentare una sola istanza di restituzione e la procedura stessa verrà comunque effettuata nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore.

Gestioni “transitorie”

- E' possibile applicare anche alle gestioni non affidatarie ai sensi della L. 36/1994 o del D.Lgs 152/2006 (che quindi non applicano il Metodo Normalizzato bensì le delibere Cipe) la disciplina di determinazione dei rimborsi stabiliti dal decreto 30 settembre 2009.
- Non è ancora chiaro però se il Cipe debba individuare un proprio procedimento per l'individuazione degli oneri deducibili (per le tariffe di depurazione determinate con procedura Cipe nel periodo oggetto di rimborso) oppure se vale il criterio utilizzato per le tariffe determinate con il Metodo Normalizzato.

Istanza di rimborso

- Modulo: Il gestore, trasmette a tutti gli utenti interessati in allegato alla prima bolletta utile, un modulo per presentare la richiesta di rimborso. Tale modulo, si rende comunque disponibile sul sito web e presso gli sportelli per gli utenti che per qualche motivo non l'avessero ricevuto (utenti trasferiti, cessati...).
- Prova di pagamento da allegare all'istanza: Se l'utente è presente nell'elenco predisposto dal gestore tra gli utenti che hanno diritto al rimborso, non è necessario allegare all'istanza prova di avvenuto pagamento.
- Periodo oggetto di rimborso: è compreso tra il 16 ottobre 2003 ed il 16 ottobre 2008, in quanto sembra applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile, come stabilito dalla Corte dei Conti della Lombardia (richiamata nel terzo considerando del decreto) dal giorno di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. (Però in attesa di chiarimenti dalla Corte dei Conti)
- Termine di presentazione delle istanze di restituzione: Non è esplicitamente stabilito, in teoria dovrebbe essere entro 5 anni dalla pubblicazione della sentenza, quindi entro il 16 ottobre 2013. Sarebbe opportuno e auspicabile la presentazione dell'istanza in tempi contenuti.
- Periodo di esecuzione del rimborso: L'art. 7 comma 1 del decreto stabilisce che l'Ato individua l'importo che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009, quindi entro il 1° ottobre 2014.

Istanza di rimborso

- Somme oggetto della restituzione: sono oggetto di rimborso i consumi del periodo in oggetto (16.10.2003-16.10.2008), applicando il criterio di competenza dei consumi (e non di cassa), quindi con l'applicazione del principio del pro-die.
- Decorrenza dell'applicazione degli interessi sulle somme da restituire: In assenza di disposizioni specifiche si dovrebbe fare riferimento agli interessi legali. Per quanto riguarda la decorrenza, dovrebbe essere dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente (art. 2033 del codice civile), in quanto si deve ritenere sussistente la buona fede del gestore che hanno riscosso la quota di depurazione sulla base delle disposizioni normative vigenti all'epoca e solo successivamente dichiarate incostituzionali. Però, se il pagamento delle somme non dovute è avvenuto successivamente alla pubblicazione in GU della Sentenza, gli interessi legali decorrono da questo momento.
- Bollo: Come stabilito dalla risoluzione n. 98/E del 7 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate, l'istanza di rimborso è soggetta all'imposta di bollo se il gestore è un ente pubblico.
- Gli importi restituiti agli utenti non depurati devono essere comprensivi di IVA

Copertura delle somme rimborsabili

- *Nel caso in cui sia stato raggiunto il limite k : In sede di revisione straordinaria, non potendo utilizzare il k , si procederà alla riduzione dei costi e/o degli investimenti per coprire la quota annuale dei rimborsi.*
- *Nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite k : In tale caso, è possibile procedere all'aumento della TRM nel rispetto del limite k .*
- *Gli incrementi tariffari sono a carico degli utenti depurati.*

Elenchi da trasmettere all'AATO

Il gestore (o il Comune per le gestioni dirette) mette a disposizione dell'Autorità d'ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione:

- **gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura** (con l'indicazione per ogni utente degli importi pagati relativamente al servizio di depurazione, i volumi di acqua pagati e i periodi di riferimento), distinti in:
 - **a)** utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
 - **b)** utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'[art. 3](#);
 - **c)** utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
 - **d)** utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'[art. 3](#);

- **lo stato di avanzamento ed i relativi costi** debitamente documentati, redatto secondo lo schema allegato al decreto ministeriale (integrato dalla comunicazione CONVIRI del 20 aprile), per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione alla data del 16 ottobre 2008 e al 31 dicembre 2009;

Elenchi da pubblicare sul sito web del gestore

- I gestori rendono disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, pubblicando sui propri siti web gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1 (punto 1), indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione. In particolare:
 - a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
 - b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'[art. 3](#) del DM 30.09.2009;
 - c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
 - d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'[art. 3](#) del DM 30.09.2009.

Oneri deducibili

- Dall'importo da rimborsare vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso.
- Condizione: Se tali attività di progettazione, realizzazione sia stata prevista nei Piani d'Ambito o da atti formali del Comune la realizzazione di impianti di depurazione.

Oneri deducibili

- Fra i costi inerenti le attività di realizzazione e completamento degli impianti di depurazione è possibile comprendere anche le rate dei mutui pregressi (sostenute attraverso il canone di concessione) purchè ricomprese nella tariffa corrisposta.
- Tra gli oneri deducibili non è possibile considerare anche gli oneri connessi ai collettori e agli emissari.
- Similmente ai fondi vincolati, è possibile dedurre per intero le somme utilizzate che derivano dalle risorse ex art. 144 L. 388/2000. Ciò vale ovviamente solo per i gestori che nel periodo oggetto di rimborso (2003-2008) applicavano le delibere Cipe e relativamente alla sola quota riferibile agli impianti di depurazione.
- Non è possibile determinare un unico onere deducibile medio da applicarsi a tutti gli utenti oggetto della restituzione. Si procederà quindi all'individuazione di un onere deducibile per ogni impianto di depurazione.
- Se nel periodo oggetto di rimborso (2003-2008), i gestori non applicavano ancora il metodo normalizzato (DM 1/8/1986) bensì le Delibere CIPE, per il calcolo degli oneri deducibili si dovrà fare riferimento al DM 30 settembre 2008 e alla delibera cipe n. 131/2001 in quanto nel periodo oggetto di rimborso erano in vigore tariffe di depurazione determinate con criteri contenuti in tale delibera.
- Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione

spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili

utenti non serviti perchè gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi:

spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili connessi alla temporanea inattività

utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione

spetta la restituzione dell'intera quota della tariffa di depurazione

Grazie per l'attenzione!